Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 6722

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1134**.
Attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 6, istitutiva del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Pag. 6723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1135**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma Pag. 6724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **1136**.
Autorizzazione alla « Fondazione opera impiegate », con sede in Milano, ad acquistare un immobile Pag. 6725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968.
Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Chieti. Pag. 6725

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.
Criteri e modalità per la ripartizione del gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L., a decorrere dal 1° gennaio 1966 . . . Pag. 6726

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968,
Costituzione del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria . . . . Pag. 6727

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza. Pag. 672?

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Autorizzazione alla società per azioni « Unione Euro-Americana di assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro danni . . . Pag. 6734

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Elia Benza », di Imperia, ad accettare una donazione . . . Pag. 6735

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6735
Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736
Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Cibiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 6736

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Fara » Pag. 6737

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6738

Esito di ricorso . . . . Pag. 6738

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 6738

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . . Pag. 6738

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso a sei posti di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico Pag. 6739

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato Pag. 6741

Ufficio medico provinciale di Brescia: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia Pag. 6741

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 6742

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto Pag. 6742

Ufficio medico provinciale di Pavia: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia Pag. 6743

Ufficio medico provinciale di Venezia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia Pag. 6743

Ufficio veterinario provinciale di Treviso: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso. Pag. 6743

Ufficio veterinario provinciale di Chieti: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti . . . . . Pag. 6744

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 maggio 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1968 registro n. 27 Difesa, foglio n. 74

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per *attività partigiana:*

MEDAGLIA DI BRONZO

CECCANTI Sauro di Spartaco, classe 1926, da La Spezia. — Nel corso della lotta partigiana, effettuava, al comando di dieci uomini, un ardito attacco a distanza ravvicinata contro un forte presidio nemico. Dopo aver portato in salvo sotto l'imperversare del fuoco avversario un commilitone ferito, tornava all'attacco e costringeva il nemico alla resa, catturando ingente bottino di armi e munizioni. — Corodano (La Spezia), 22 novembre 1944.

CERESOLI Bruno di Delio, classe 1926, da Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia). — Giovanissimo comandante di un reparto di partigiani, si distingueva per capacità e coraggio. Nel corso di una rischiosa azione, alla testa di un gruppo di ardimentosi, riusciva, sfidando la morte, a causare il crollo di un importante ponte stradale, la distruzione di un automezzo e di un pezzo di artiglieria nemici. — Ludrignano (Parma), 10 agosto 1944.

CIGNONI Luciano fu Pietro, classe 1920, da Cagliari. — Comandante di un distaccamento di partigiani, sapeva infondere nei suoi gregari tenacia ed ardimento. Impegnato in un combattimento difensivo e circondato con i suoi uomini da formazioni nemiche appoggiate da carri armati, si portava, con generoso altruismo e calmo sprezzo del pericolo, a breve distanza dal nemico e con lancio di bombe anticarro dava inizio ad un fiero combattimento che portava alla sconfitta dell'avversario. — Appennino Piacentino, 31 agosto 1944.

DE ROJA don Emilio di Luciano, classe 1919, da Klagenfurt (Austria). — Sacerdote di alti sentimenti patriottici, si prodigava per tutto il periodo della resistenza in una continua, fattiva collaborazione con le formazioni partigiane. Operando con impareggiabile sagacia e con temerario sprezzo del pericolo, contribuiva alla liberazione di prigionieri, alla revoca o mitigazione di condanne, all'assunzione d'informazioni operative, all'acquisizione di documenti, all'occultamento di ricercati. Nelle giornate dell'insurrezione si distingueva nelle trattative di resa con l'avversario, evitando col suo intervento la distruzione di importanti impianti e materiali. — Friuli, ottobre 1943 maggio 1945.

GIAGNORIO Dario di Agostino, classe 1921, da Cittaducale (Rieti). — Intelligente e capace comandante di brigata partigiana, la guidava con perizia nei combattimenti per la liberazione di una grande città infliggendo al nemico durissime perdite. Entrava infine nella città alla testa dei suoi uomini, occupando con audaci colpi di mano il settore assegnatogli. — Parma, 20-30 aprile 1945.

GIOVINETTI Cesare Secondo fu Paolo, classe 1910, da Orzinuovi (Brescia). — Unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero si distingueva in numerose azioni per coraggio e attaccamento alla lotta Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, si lanciava tra i primi in ripetuti contrassalti miranti a contenere la pressione avversaria. Ferito gravemente e circondato, si batteva a colpi di bombe a mano fino all'estremo delle sue forze. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

PAGOTTO Luigi fu Sante, classe 1917, da Carbonera (Treviso). — Comandante di una brigata partigiana, organizzava e partecipava a numerose operazioni di guerra distinguendosi per iniziativa e sprezzo del pericolo. Nel corso di una azione contro un importante tronco ferroviario, sorpreso dal violento fuoco di una pattuglia nemica, portava vittoriosamente a termine, benchè inferiore di forze, la missione con calma e fredda determinazione, sostenendo un duro combattimento e assicurando lo sganciamento dei suoi uomini. — Treviso-Udine, 25 ottobre 1944.

PARABOSCHI Fernando di Antonio, classe 1924, da Gropparello (Piacenza). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane della sua zona, emergendo per coraggio, entusiasmo e decisione. Comandante di squadra e poi di battaglione, guidava i suoi uomini con capacità e fermezza in rischiosi combattimen-

ti. Si distingueva particolarmente nella conquista di un ponte importante e nella liberazione di una grande città che occupava tra i primi alla testa del suo battaglione. — Settore Val Nure, aprile 1944 - aprile 1945.

POLI Alfio di Luigi, classe 1922, da Montecchio Emilia (Reggio Emilia). — Comandante di un distaccamento partigiano dava prova di abilità, coraggio ed alto spirito combattivo in numerose, difficili azioni contro l'agguerrito nemico. Con la sua ardita attività e capacità tecnica riusciva a danneggiare gravemente numerosi ponti stradali mettendo in serie difficoltà le comunicazioni nemiche e facilitando sensibilmente l'esito operativo del proprio reparto. — Montagna Reggiana, settembre 1943- - aprile 1945.

POLO Roberto di Augusto, classe 1909, da Stoccarda (Germania). — Costituiva nella sua zona, subito dopo l'armistizio, un nucleo di partigiani gradatamente potenziandolo fino a costituire una valorosa brigata con la quale partecipava a numerose, redditizie e audaci operazioni. Nel corso di oltre cinquanta azioni di guerra metteva in evidenza non comuni qualità di comandante e di organizzatore, abile, generoso, causando al nemico sensibili perdite. — Zona di Treviso, settembre 1943 - aprile 1945.

SCARANGELLA Andrea di Tommaso, classe 1930, da Pola. — Appena quattordicenne, entrava nelle formazioni partigiane quale staffetta. Successivamente, quale partigiano combattente, partecipava a numerose, rischiose azioni segnalandosi in modo particolare, benchè giovanissimo, per alte doti di coraggio, fredda determinazione e per caldo amor di Patria e suscitando l'ammirazione dei commilitoni. — Zona del Monte Grappa, maggio 1944 - aprile 1945.

STOCCO Bruno fu Leonzio, classe 1918, da Schio (Vicenza). — Si votava alla lotta partigiana spinto da puro amor di Patria, dando prova di spiccate doti di organizzatore, animatore e combattente. Nel corso di un attacco contro un forte presidio nemico, costretto con la sua squadra a ritirarsi per il sopraggiungere di rinforzi avversari, ritornava in posto, incurante del micidiale fuoco nemico e del grave pericolo, per trarre in salvo un gregario rimasto gravemente ferito. — Zona Vicentina, aprile 1944 - aprile 1945.

VENDER don Giacomo fu Simone, classe 1909, da Lovere (Bergamo) — Già bravo cappellano degli alpini, entrava tra i primi nelle file partigiane prodigandosi come sacerdote e come infermiere. Incurante di rappresaglie, animava la lotta con la parola e gli scritti. Arrestato una prima volta e rilasciato, riprendeva immediatamente la sua pericolosa e preziosa attività partigiana. Arrestato di nuovo, in seguito alla pubblicazione di un opuscolo in cui documentava la ferocia dell'avversario, veniva condannato a ventiquattro anni di carcere. Solo la liberazione della città poneva fine alla detenzione e alle ingiurie e percosse che egli aveva subito con esemplare fierezza e dignità. — Bergamo-Brescia, settembre 1943-aprile 1945.

(10028)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1134.**

Attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 6, istitutiva del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968, con la quale i comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro, sono stati riuniti in unico comune con la denominazione di « Lamezia Terme »;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, all'attuazione della medesima occorre provvedere con decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, è delimitato secondo i confini indicati nel progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Catanzaro in data 26 luglio 1968, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

La sede municipale è determinata nel capoluogo del soppresso comune di Nicastro.

Art. 3.

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Lamezia Terme è affidata ad un commissario nominato dal prefetto di Catanzaro, col compito, in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi:

a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente dai tre comuni soppressi, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune;

b) alla deliberazione dei regolamenti concernenti i vari settori di attività comunale;

c) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi istituiti dai tre comuni soppressi e, ove occorra, alla revoca delle concessioni ed alla risoluzione dei contratti di appalto, di fornitura e, in genere, dei rapporti giuridici in corso, facenti capo a quei comuni, che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale;

d) alla istituzione di delegazioni municipali, ai sensi dell'art. 154 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, nei capoluoghi dei soppressi comuni di Sambiase e di Santa Eufemia Lamezia, promuovendo presso le competenti autorità i provvedimenti occorrenti per la creazione in dette delegazioni di separati uffici di stato civile e di anagrafe;

e) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.

Art. 4.

Per l'assolvimento dei compiti indicati nel precedente articolo, il commissario prefettizio potrà essere coadiuvato da due sub commissari anch'essi nominati dal prefetto di Catanzaro.

Art. 5.

All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Lamezia Terme cessano dalle funzioni i consigli comunali, le giunte municipali ed i sindaci dei tre comuni soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1135**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 127 a 132 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia e alla scuola di specializzazione in pediatria e puericultura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 127. — La scuola ha la durata di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 52 allievi, ripartiti in 13 allievi per ogni anno di corso.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Art. 128. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestaro servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 129. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1. Elementi di genetica e di eugenica;
2. Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3. Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4. Endocrinologia fisiologica;
5. Fisiologia ostetrica;
6. Diagnostica ostetrica;
7. Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

1. Tecnica operatoria ostetrica;
2. Diagnostica ginecologica;
3. Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4. Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1. Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2. Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3. Puericultura prenatale;
4. Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5. Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6. Tecnica operatoria e ginecologica;
7. Clinica ostetrica e ginecologica;
8. Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1. Puericultura post-natale e malattie del neonato;
2. Ostetricia e ginecologia forense;
3. Diagnostica Rontgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4. Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
5. Urologia ginecologica;
6. Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 130. — La scuola di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni.

L'ammissione alla scuola avviene per esami e titoli.

Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 60 allievi, ripartito in 20 allievi per ogni anno di corso.

L'iscrizione al secondo anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, ai candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 131. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1. Clinica pediatrica (triennale);
2. Patologia pediatrica (biennale);
3. Puericoltura (biennale);
4. Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale;
5. Auxologia normale e patologica (annuale);
6. Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

1. Clinica pediatrica;
2. Patologia pediatrica;
3. Puericoltura;
4. Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5. Terapia pediatrica (annuale);
6. Radiologia pediatrica (annuale);
7. Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

1. Clinica pediatrica;
2. Neuropsichiatria infantile.

Gli insegnamenti fondamentali saranno integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti o da altri eventuali che possono essere stabiliti di anno in anno:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Art. 132. — Gli allievi dovranno seguire l'internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli allievi dovranno superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre insegnamenti scelti dall'allievo e presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **1136**.

Autorizzazione alla « Fondazione opera impiegate », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la « Fondazione opera impiegate », con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 40.000.000, l'« Albergo Aurine », sito in località « Forcella Aurine », in comune di Gasaldo (Belluno), come da estratto notarile del libro verbali del consiglio di amministrazione della fondazione, a rogito notaio Domenico Moretti di Milano datato 20 febbraio 1967. repertorio n. 82683, da destinare ad attività rientranti negli scopi statutari della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti regi 16 settembre 1901, n. 6351, e 24 ottobre 1915, n. 5342, con cui vennero approvati, rispettivamente, l'elenco principale ed il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Chieti;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato con decreto ministeriale 24 settembre 1966, n. 1690;

Visti gli atti della esperita istruttoria dai quali risulta che avverso il suddetto schema non sono state presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che, pertanto, nulla osta all'approvazione del suddetto elenco;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1747, reso nella adunanza del 23 novembre 1967;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Chieti giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1968
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 369

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Chieti

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	Ubicazione		ANNOTAZIONI
			longitudine (est Monte Mario)	latitudine	
38/bis	Pozzo n. 1	—	1° 41'	42° 21' 57"	La zona dove sono ubicati i pozzi, sita nel territorio del comune di Chieti scalo, è delimitata da via Erasmo Piaggio, strada comunale Molino, strada comunale bassa Pescara e fosso Troiano.
	Pozzo n. 2	—	1° 40' 57"	42° 21' 59"	
	Pozzo n. 3	—	1° 40' 56"	42° 22' 1"	
	Pozzo n. 4	—	1° 41' 1"	42° 22' 3"	
	Pozzo n. 5	—	1° 40' 54"	42° 21' 53"	

Roma, addì 26 luglio 1968

Visto, *il Ministro*: NATALI

(10441)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Criteri e modalità per la ripartizione del gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L., a decorrere dal 1° gennaio 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 973;

Visto l'art. 3 della medesima che demanda al Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'interno, di stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione del gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 1966, dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, nonchè dell'imposta camerale e del contributo di cura;

Decreta:

Art. 1.

Il gettito derivante dall'addizionale di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 973, è ripartito fra le provincie, i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dell'intero territorio nazionale, con i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.

La ripartizione fra gli enti indicati nel precedente comma è effettuata, per ciascun anno, dal Ministero delle finanze, tenendo conto dei dati della produzione e dell'erogazione dell'energia elettrica, dichiarati dallo Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato per l'anno solare al quale si riferisce la ripartizione stessa relativamente alla circoscrizione territoriale di ciascuno dei comuni interessati.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata dall'Enel entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio cui i dati si riferiscono. Se il bilancio consuntivo non è stato approvato nel termine stabilito dall'art. 6, n. 4, dello statuto dell'ente, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

I dati relativi al 1966 devono essere dichiarati dallo Enel entro il 31 maggio 1968.

Art. 2.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è devoluto un importo complessivo annuo di addizionale pari a L. 800.000.000.

Il gettito dell'addizionale che residua, detratta la quota complessiva di cui al precedente comma, è devoluto annualmente in ragione di due terzi ai comuni e di un terzo alle provincie.

Art. 3.

La quota di addizionale spettante ai comuni è devoluta: per il 43,50 % a tutti i comuni in cui l'Enel eroga direttamente l'energia elettrica, in rapporto ai chilowattora di energia elettrica erogata nell'ambito territoriale di ciascuno di essi; per il 56 % ai soli comuni in cui hanno sede le centrali di produzione dell'Enel, in misura proporzionale ai chilowatt-ora di energia elettrica ivi prodotti; per lo 0,50 % al comune sede della direzione generale dell'Enel.

Art. 4.

La quota di addizionale spettante alle provincie è devoluta proporzionalmente all'ammontare complessivo di addizionale spettante, ai sensi del precedente art. 3, ai comuni appartenenti alle singole circoscrizioni provinciali.

Art. 5.

La quota di addizionale di cui al primo comma dello art. 2 è devoluta in ragione del 90 % alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del 10 % alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 6.

La quota di addizionale spettante alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è devoluta alle stesse proporzionalmente all'ammontare complessivo di addizionale attribuito alle provincie di competenza.

Art. 7.

La quota di addizionale spettante alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è devoluta a ciascuna di esse in misura proporzionale all'ammontare di addizionale attribuito al comune nel cui ambito territoriale essa opera.

Qualora l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo operi nell'ambito territoriale di più comuni, alla medesima è devoluta una quota proporzionale a quella attribuita al comune, compreso fra quelli nei quali opera l'azienda, cui spetta, fra i comuni anzidetti, la maggiore quota di addizionale.

Art. 8.

La ripartizione del gettito dell'addizionale tra le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo viene operata sulla base di un elenco delle aziende interessate aggiornato al 31 dicembre dell'anno cui il riparto si riferisce.

Art. 9.

La devoluzione delle somme spettanti agli enti interessati è disposta con decreto del Ministro per le finanze, il quale potrà effettuare ripartizioni in via provvisoria sulla base dei dati complessivi relativi all'intero anno cui la ripartizione si riferisce.

Art. 10.

Alla corresponsione delle somme di cui all'art. 9 si provvede a cura delle intendenze di finanza con ordinativi su aperture di credito emessi sul competente capitolo di spesa.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1968
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 103

(10443)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968,
Costituzione del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge, che ha prevista la costituzione di un comitato per la tutela del detto parco nazionale con il compito di collaborare con l'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del parco stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1968, con cui l'on. avv. Antonio Sensi è stato nominato rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel comitato in questione, con funzioni di presidente;

Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione del menzionato comitato al fine di assicurarne il sollecito funzionamento per l'attuazione dei compiti ad esso affidati;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni ed enti interessati, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503;

Considerato che il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria e i consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria, benchè più volte sollecitati, non hanno ancora provveduto a designare i propri rappresentanti nel detto organo;

Con riserva quindi di chiamare con successivo decreto tali rappresentanti a far parte dell'organo medesimo, non appena perverranno le relative designazioni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 503, il comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria è costituito, a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quinquennio, oltre che dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente nominato con il decreto ministeriale in data 3 giugno 1968 citato nelle premesse, dai signori:

1. Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
2. Salfi prof. Mario, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;
3. Marfori dott. Domenico, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
4. Cribari dott. Leonardo, rappresentante dell'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria;
5. Torre dott. Alberto, rappresentante dell'Opera Sila ente di sviluppo in Calabria;
6. Intrieri dott. Domenico, capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria;
7. Degani dott. arch. Alessandro, sopraintendente ai monumenti della Calabria;
8. Golia dott. arch. Giovanni, capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;
9. Carci avv. Franco, rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
10. Lo Polito dott. Francesco, rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di Cosenza;
11. Nicotra prof. Mauro, rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di Catanzaro;
12. Nesci dott. Antonio, rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di Reggio Calabria;
13. Giacomini prof. Valerio, docente universitario di botanica;
14. Simonetta prof. Alberto, docente universitario di zoologia;
15. Susmel prof. Lucio, docente universitario di selvicoltura;
16. Vittorini prof. Marcello, docente universitario di urbanistica;
17. Tassi dott. Franco, rappresentante dell'associazione « Italia nostra »;
18. Bertini dott. Carlangelo, rappresentante della Unione forestali d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(10422)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 26 aprile 1954, 5 gennaio 1959, 17 ottobre 1961, 16 settembre 1964 e 16 febbraio 1965;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 19 gennaio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, allegato al presente decreto, composto di n. 57 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è la continuazione della Cassa di risparmio di Calabria, già Cassa di risparmio di Calabria Citeriore fino al 1930, fondata questa ultima dal consiglio provinciale di Cosenza il 24 settembre 1861 e con decreto ministeriale del 22 febbraio 1862, riunendo due casse di prestanze agrarie della provincia, istituite con decreto del 14 aprile 1853 di Re Ferdinando II.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ha la sua sede legale e la direzione generale e centrale in Cosenza. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 56

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Cosenza, ente fondatore;

uno dall'amministrazione comunale di Cosenza;

uno da ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Matera;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetti la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, incluso, dei dirigenti e funzionari, nonchè, fino al secondo grado incluso, degli impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice pre-

sidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione, per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, di uno o due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposte del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire cinquemilioni o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi lo importo di lire ventimilioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire ventimilioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente. Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo articolo 14, relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende il consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo III

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 del codice civile.

Di essi, uno e nominato dall'amministrazione provinciale di Cosenza, ente fondatore; uno dalla camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Cosenza; uno dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono confermabili. Essi, alla scadenza, rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori. I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via continuativa anche particolari mansioni. Ove esistano due vice direttori generali, il direttore generale sarà coadiuvato da entrambi, ferma restando la sua facoltà di demandare agli stessi, in via continuativa, anche particolari mansioni.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, delegare alcune facoltà ed incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari, impiegati ed agenti con speciale mandato, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, ove esistano due vice direttori generali, da uno di essi, in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

In caso di assenza o di impedimento anche di entrambi i vice direttori generali nell'ordine, da uno o due degli altri dirigenti e funzionari della cassa all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII
PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII
FILIALI

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Titolo IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e su contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari e di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria sia entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, che in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste dalle leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari allo 0,50 per cento del patrimonio se trattasi di privati o al 3 per cento se di enti — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario e di credito artigiano avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni. Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato allo atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle, disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norma di statuto.

Titolo XI

CREDITO FONDIARIO

Art. 49.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, a termini del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto il 16 luglio 1905, n. 646, nonchè del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e delle successive disposizioni modificatrici ed integratrici, esercita il credito fondiario con separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 50.

Il consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania stabilisce le norme, condizioni e modalità per lo svolgimento delle operazioni, attive e passive, di credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Il presidente della cassa di risparmio rappresenta ad ogni effetto il credito fondiario di fronte ai terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 circa la delega della firma ad altri organi.

Il presidente consente, con il concorso del direttore generale, alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni od annotazioni di inefficacia delle trascrizioni degli atti di pignoramento ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia sorto, per non essere stato stipulato, il contratto definitivo di mutuo.

Il presidente consente, altresì, con il concorso del direttore generale, alla cancellazione delle trascrizioni degli atti di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Art. 51.

La cassa emette cartelle di credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 52.

L'utile netto della separata gestione del credito fondiario è devoluto, per una quota non inferiore al decimo, al fondo di riserva ordinario di tale gestione.

La parte residua, secondo quanto stabilirà il consiglio di amministrazione, potrà essere destinata ad ulteriore aumento dello stesso fondo o a favore di altri fondi speciali costituiti o da costituire per il credito fondiario od anche essere assegnata ai fondi patrimoniali della cassa di risparmio.

Titolo XII

OPERAZIONI VARIE

Art. 53.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a)* dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio (compreso quello relativo alla distribuzione primaria dei valori bollati) inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 54.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 55.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIII

BILANCIO

Art. 56.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 57.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(10353)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Unione Euro-Americana di assicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione Euro-Americana di assicurazioni », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: film, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi e trasporti (terrestri), diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Unione Euro-Americana di assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili (per la sola garanzia danni propri veicoli compreso incendio), spese legali e peritali (inerenti alla circolazione stradale).

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Elia Benza », di Imperia, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 8226/2.31.9 Div. S in data 25 settembre 1968 il prefetto della provincia di Imperia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Elia Benza », di Imperia, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al « professor Salvatore Mario Marano ».

(10496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.601.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10533)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.417.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10504)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10507)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.373.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10510)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.231.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10511)

Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Rocca San Felice (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 821.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10512)

Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Pratola Serra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.070.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10513)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.268.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10514)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.769.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10515)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10516)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Torre le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.221.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10517)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Trevico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.128.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(105[illegible])

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1968, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10520)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10519)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Taibon Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.491.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10521)

Autorizzazione al comune di Cibiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Cibiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.490.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10522)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.480.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10523)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.639.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10524)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.056.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10525)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.776.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10526)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.639.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10527)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.117.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10528)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10529)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.352.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10530)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10531)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1968, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Fara ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Fara » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare per il vino « Fara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Fara » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Fara » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nebiolo (Spanna): dal 50 al 80 %;
Vespolina: dal 30 al 50 %;
Bonarda novarese (uva rara): fino ad un massimo del 30 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Fara e Briona.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Fara » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli esposti a nord e dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Fara » è stabilita in q.li 110 per ha di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio per il vino « Fara » devono essere effettuati nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Fara » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Fara » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, e conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Fara » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: profumo di mammola;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Fara » deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 12 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,05	623,20	623,31	623,20	623,20	623,05	623,20	623,20	623,05	623,25
$ Can.	580,50	580,70	580,60	580,65	580,55	580,50	580,70	580,65	580,50	580,85
Fr. Sv.	144,84	144,90	144,95	144,875	144,85	144,84	144,89	144,875	144,84	144,90
Kr. D.	82,91	82,90	82,96	82,94	82,90	82,91	82,94	82,94	82,91	82,95
Kr. N.	87,22	87,25	87,25	87,245	87,23	87,22	87,24	87,245	87,22	87,25
Kr. Sv.	120,41	120,44	120,43	120,435	120,40	120,41	120,43	120,435	120,41	120,42
Fol.	171,27	171,21	171,30	171,27	171,25	171,27	171,25	171,27	171,27	171,15
Fr. B.	12,44	12,426	12,44	12,4325	12,42	12,44	12,43	12,4325	12,44	12,43
Franco francese	125,28	125,31	125,32	125,305	125,25	125,28	125,30	125,305	125,28	125,30
Lst.	1489,30	1489,10	1489,75	1489,15	1489 —	1489,30	1489,25	1489,15	1489,30	1489,20
Dm. occ.	156,76	156,78	156,89	156,80	156,785	156,76	156,805	156,80	156,76	156,80
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,085	24,0830	24,05	24,08	24,0865	24,0830	24,08	24,09
Escudo Port.	21,77	21,77	21,78	21,7750	21,70	21,77	21,77	21,7750	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,9450	8,90	8,94	8,9425	8,9450	3,94	8,94

Media dei titoli del 12 novembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,375
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,20
1 Dollaro canadese	580,675
1 Franco svizzero	144,882
1 Corona danese	82,94
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	120,432
1 Fiorino olandese	171,26
1 Franco belga	12,431
1 Franco francese	125,302
1 Lira sterlina	1489,20
1 Marco germanico	156,802
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1968, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 309, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Siracusa Eugenio a seguito della mancata pronuncia da parte del comitato centrale INCIS sul ricorso gerarchico presentato dal Siracusa al comitato stesso avverso l'assegnazione in cambio al sig. Zaffiro Gaetano dell'alloggio sito in Roma, via Gallia, 34, scala *B*, int. 14, precedentemente deliberata dal presidente dell'INCIS.

(10574)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A-194 del 18 ottobre 1968 relativa alla « Rhodesia del sud ».

(10490)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Fajt Alessandro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che sulla base delle anzidette disposizioni, può essere adottato il provvedimento invocato dal richiedente;

Decreta:

Al sig. Fajt Alessandro, nato a Gorizia il 16 genn. io 1945, residente a Gorizia, via A. Diaz n. 1, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Fajt » in « Fait ».

Gorizia, addì 28 ottobre 1968

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(10502)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a sei posti di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, con il quale sono stati istituiti i ruoli del personale civile degli istituti di incremento ippico presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 19 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il quale, determinata la dotazione organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dispone che alla copertura dei relativi posti di operaio si provveda *entro i limiti* numerici dei posti che si renderanno disponibili nel ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico, posti che, a' sensi dello stesso articolo, sono soppressi;

Considerato che nel ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico risultano disponibili, a' sensi del sopra citato art. 19, sette posti;

Considerato che a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, uno dei sette posti disponibili deve essere riservato per l'assunzione senza concorso di un appartenente alle categorie previste dalla legge stessa;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato il fabbisogno di personale operaio per i servizi degli istituti di incremento ippico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso mediante esperimento pratico a sei posti di operaio qualificato di 2ª categoria con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico, di cui alla tabella XVI allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza elementare;

b) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 35, salve le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previste dalle vigenti disposizioni e di cui al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei al lavoro ed al servizio di guardia scuderia;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver tenuto sempre buona condotta.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per servizio; per i mutilati ed invalidi civili; per i mutilati ed invalidi del lavoro; per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per cause di servizio e di caduti sul lavoro e per i profughi disoccupati, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a)* e *c)* ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

I dipendenti di ruolo dello Stato, il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, ed i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili possono partecipare al concorso senza alcun limite di età.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere un esperimento pratico inteso ad accertare l'attitudine e la capacità tecnica a svolgere le mansioni di guardia scuderia.

L'esperimento non si intende superato se il candidato non ottenga il punteggio di almeno sei decimi.

La data ed il luogo in cui si svolgerà l'esperimento pratico saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere l'esperimento i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Espletato l'esperimento pratico la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo: gli invalidi militari e civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro ed i profughi disoccupati: attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno esser prodotti i documenti seguenti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti:

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. I partecipanti al concorso riceveranno comunicazione dell'esito conseguito.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dello art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio in originale o in copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato in qualità di guardia scuderia; il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al lavoro.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio in qualità di guardia scuderia e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Sono previste le seguenti sedi di servizio:

Crema, Reggio Emilia, Ferrara, Pisa, S. M. Capua Vetere, Foggia.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1968
Registro n. 15, *foglio* 104

(9951)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1968, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 313, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a 100 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali), bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159;

Vista la comunicazione in data 26 agosto 1968, con la quale il dott. Paride Calliari, ispettore superiore forestale, segretario della commissione esaminatrice di cui sopra, rappresenta la impossibilità, per motivi di servizio, di esercitare il suo mandato perchè chiamato a far parte della segreteria particolare del Sottosegretario all'agricoltura on. avv. Arnaldo Colleselli con decreto ministeriale del 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1968, registro n. 13, foglio n. 30;

Attesa quindi la necessità di dover provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Mario Deconi, ispettore superiore forestale, viene nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso nelle premesse citato, in sostituzione dell'ispettore superiore forestale Calliari dott. Paride.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1968
Registro n. 11 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 363

(10563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/807, del 21 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1968, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito della rinuncia delle aventi diritto, si sono rese vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte alle concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale delle vincitrici, approvata con proprio decreto n. 5/806, del 21 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Ossoli Maria: Chiari;
2) Melati Fiorina: Capriolo;
3) Sinigaglia Redenta: Idre;
4) Bozzarelli Virginia: Offlaga;
5) Romano Santina: Lozio;
6) Marsigaglia Liliana: Valvestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 29 ottobre 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(10498)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 3995 in data 26 settembre 1968, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2945 in data 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 30 agosto 1968;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966:

1. Calcagno Albino . . . . punti 62,477
2. Estienne Giovanni . . . . . . » 60,100
3. Sacchi Giovanni . . . . . . » 58,974
4. Massa Saluzzo Pier Luigi . . . . » 58,076
5. Villa Paolo . . . . . » 57,128
6. Marchioni Enrico . . . . . . » 56,910
7. Tola Giovanni Mario . . . . . . » 56,415
8. Busca Alessandro . . . . » 55,719
9. Ballestrasse Flavio . . . . » 55,520
10. Mortara Giuseppe . . . . » 55,481
11. Dardano Candido . . . . . » 51,936
12. Furlotti Marino Gianluigi . . . . . » 51,603
13. Gennaro Massimo . . . . . . » 49,269
14. Brusotti Angelo . . . . » 48,706
15. Grassi Emanuele . . . . . . » 48,402
16. Tommasoli Rocco . . . . » 43,378

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessi.

Alessandria, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4779 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Calcagno Albino: Valmacca;
2) Estienne Giovanni: Pontecurone;
3) Sacchi Giovanni: Frassineto Po;
4) Massa Saluzzo Pier Luigi: Alfiano Natta;
5) Villa Paolo: Cartosio-Malvicino (Consorzio);
6) Marchioni Enrico: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(10593)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413 del 18 aprile 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico;

Cangitano prof. Luigi, primario dell'ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Bassi prof. Mariano, primario dell'ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Bartolini dott. Livio, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nellac *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

(10594)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4710 in data 11 luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni della provincia al 1° gennaio 1968;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;
Visto l'art. 8, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;
Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Vercelli;
Morone prof. Carlo, professore di ruolo di patologia chirurgica dell'Università di Pavia;
Tartara prof. Agostino, primario medico dell'ospedale di Voghera;
Rossi prof. Vittorio, medico condotto di Pavia.

Segretario:

Di Cillo dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia — Ospedale policlinico S. Matteo — ed avranno inizio posteriormente al 30 novembre 1968 e comunque non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Pavia ed all'albo dei comuni interessati.

Pavia, addì 25 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(10435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1966;
Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Monguzzi Teresa	punti 62,950	su 120
2. Bergamo Leonarda	» 59,960	»
3. Bottura Maria	» 56,800	»
4. Osti Marcella	» 52,550	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Venezia e del comune interessato.

Venezia, addì 22 ottobre 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;
Viste le preferenze per le condotte messe a concorso, espresse dalle singole candidate idonee, nelle loro domande;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Monguzzi Teresa: (Cavarzere 3ª condotta Rottanova);
Bergamo Leonarda: (Cavarzere 4ª condotta S. Pietro).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia e del comune interessato.

Venezia, addì 22 ottobre 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

(10242)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1063 del 20 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto presso le condotte consorziali di:

Valdobbiadene - Segusino - Vidor;
Gaiarine - Codognè - Portobuffolè;

vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;
Considerato di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Treviso, dall'ordine dei veterinari della provincia di Treviso;
Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 4753 in data 25 settembre 1968, relativo alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:
Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Curione dott. Pietro, vice prefetto di Treviso;
Coppi prof. Renzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Pancotto dott. Giacomo, veterinario condotto del comune di Vittorio Veneto.

Segretario:
De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 19 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(10247)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3067 in data 10 febbraio 1967, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Chieti al 30 novembre 1966;

Visti i decreti prot. n. 897 del 15 febbraio 1968 e prot. numero 2136 del 24 settembre 1968 con cui è stata rispettivamente costituita la commissione giudicatrice del concorso e sostituito un componente della stessa;

Visti i verbali della predetta commissione riguardante lo espletamento del concorso e riscontratane la regolarità e legittimità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Palma dott. Renato	punti	73,505
2. Gagliardi dott. Ivo	»	70,206
3. Zimarino dott. Emanuele	»	68,288
4. Papa dott. Aldo	»	58,860
5. Silvestri dott. Eduardo	»	56
6. Pepponi dott. Enzo	»	54,500
7. Misericordia dott. Francesco	»	53,550
8. Speranza dott. Emanuele	»	51,515
9. Cionci dott. Pietro	»	49,236
10. Peretti dott. Prospero	»	48,500
11. Peli dott. Gianetto	»	48,314
12. Di Stefano dott. Andrea	»	48,246
13. Crescenzi dott. Brenno	»	48
14. Di Camillo dott. Tommaso	»	46,764

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Chieti, addì 22 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: LORETI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2286 in data 22 ottobre 1968 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia al 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 3067 del 10 febbraio 1967;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dottor Palma Renato è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio di Casalbordino - Pollutri - Villalfonsina, vacante al 30 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Chieti, addì 22 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: LORETI

(10322)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.